

DETERMINA 516 DEL 04/02/2026

**OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA-CONTRATTO IN DATA 22 NOVEMBRE 2019 N. 89110 RM DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ENERGIA PLUS” PER ANNI 3 + 3 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANUTHERM S.R.L. PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI “CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA RELATIVI AL FUNZIONAMENTO E ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI DI COMPETENZA, CON INTERVENTI, QUALORA OCCASIONALMENTE RICHIESTI, DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STESSI” (CIG 8044224FA1).**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 303 del 30 settembre 2019, la Giunta Comunale ha preso atto, per le ragioni tutte ivi esposte, della proposta di rinegoziazione, ai sensi del decreto legislativo n. 115/2008, del contratto di servizio energia, all’epoca in fase di scadenza, con trasformazione dello stesso in contratto di “servizio energia plus” in conformità al predetto decreto legislativo n. 115/2008 e allungamento della durata dello stesso per anni 3 + 3;
- con propria determinazione n. 4634 del 30 settembre 2019 si è proceduto quindi alla suindicata rinegoziazione nonché ad approvare la bozza del nuovo contratto, successivamente stipulato tra il soggetto gestore e il Comune in data 22 novembre 2019, concludente per un importo complessivo di Euro 46.679.555,74, Iva compresa;

Considerato che la stima complessiva del canone rinegoziato riferito al secondo triennio 2022/2025 è così suddivisa:

- a) Euro 380.000,00, per un totale nel triennio di riferimento pari ad Euro 1.140.000,00, riguardante la conduzione e manutenzione degli impianti di condizionamento estivi;
- b) Euro 5.893.031,79, per un totale nel triennio di riferimento pari ad Euro 17.679.095,37, riguardante il “servizio energia” di cui il 25% per la sola manutenzione;

Considerato, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 4161 del 19 settembre 2025 è stato stabilito di prorogare il contratto in questione per la durata di 1 anno e cioè fino al 30 settembre 2026, con un incremento dell’importo previsto per il “servizio energia” di complessivi euro 7.617.320,36 (I.V.A. esclusa) di cui il 25 per cento, pari a euro 1.904.330,09, riferito ai servizi manutentivi;

Rilevato che:

- in sede di contratto il soggetto gestore ha indicato la propria intenzione di avvalersi del subappalto ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- nella fattispecie, in ragione delle disposizioni vigenti al momento del contratto, il subappalto può essere autorizzato nella misura massima del 40% degli importi indicati alle precedenti lettere a) e b);

Preso atto che, con domanda del 23 dicembre 2025, P.G. n. 474265 in atti all'ufficio, l'appaltatore ha richiesto, ai sensi dell'art. 105 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., il rilascio dell'autorizzazione a subappaltare alla società MANUTHERM S.r.l., con sede in Verona, l'esecuzione dei servizi di *"consulenza tecnica specialistica relativi al funzionamento e alla gestione degli impianti termici ed idraulici di competenza, con interventi, qualora occasionalmente richiesti, di manutenzione ordinaria degli stessi"*, per l'importo di euro 23.000,00, oltre I.V.A., trasmettendo allo scopo la documentazione e le autocertificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in atti all'ufficio, attestanti la sussistenza dei requisiti di legge previsti;

Considerato che la presente richiesta di subappalto, viste le autorizzazioni precedentemente rilasciate, rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;

Dato atto che:

- sono state espletate le verifiche di legge e che per la società subappaltatrice non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art 94 e seguenti del decreto legislativo n. 36/2023; la stessa impresa è inoltre in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo decreto legislativo;
- dalla consultazione on line sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non risultano annotazioni rilevanti nei confronti della società MANUTHERM S.r.l.;
- dal Durc on line della predetta società subappaltatrice, prot. INAIL n. 52650446, risulta la regolarità contributiva della stessa sino al 1° giugno 2026;
- la MANUTHERM S.r.l. è in possesso, come risulta dalla visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona, delle abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto, nonché dell'attestazione SOA, per i lavori della categoria OS28, Class. II, rilasciata dalla società "ESNA-SOA", come risulta dall'attestazione n. 30563/16/00 con scadenza al 4 aprile 2027;
- il subappaltatore ha dimostrato il possesso della "patente a punti" nei cantieri trasmettendo la ricevuta rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai sensi dell'art. 27 del d. lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed ha, inoltre, trasmesso rapporto periodico sulla

situazione del personale maschile e femminile con la relativa ricevuta;

Visti:

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni di approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Richiamato il Decreto del Sindaco n.12 del 30/01/2026 di individuazione degli incarichi dirigenziali;

### **D E T E R M I N A**

1. di autorizzare, ai sensi dell'art 105 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., la società Engie Servizi S.p.a., appaltatrice delle attività in premessa, ad affidare in subappalto alla società MANUTHERM S.r.l., con sede in Verona, l'esecuzione dei servizi di *"consulenza tecnica specialistica relativi al funzionamento e alla gestione degli impianti termici ed idraulici di competenza, con interventi, qualora occasionalmente richiesti, di manutenzione ordinaria degli stessi"*, per l'importo di euro 23.000,00, oltre I.V.A.;
2. di prendere atto che l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti ad osservare tutti gli adempimenti stabiliti dall'art. 105 del suddetto decreto legislativo, dalle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. di dare comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore ed al subappaltatore;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed, altresì, di disporre che venga pubblicato nell'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Firmato digitalmente da:  
Il Dirigente  
ALBERTO RANCAN